

**Risposta n. 52**

Roma, 25 ottobre 2018

***OGGETTO: Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190  
“Patent Box” – licenza software su piattaforma web cloud***

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società ALFA sviluppa, vende e mette in opera configuratori di prodotti grafici. L’attuale offerta di ALFA consiste in due configuratori di prodotto, regolarmente tutelati dalla normativa in materia di diritto della proprietà intellettuale.

La società ha iniziato a sperimentare l’utilizzo del configuratore e dei relativi archivi su piattaforma *web*.

I ricavi afferenti l’attività caratteristica della società interpellante possono essere così individuati:

1. quelli riconducibili alla concessione in uso dei *software* mediante licenza iniziale. Tali *software* possono essere fisicamente installati nelle postazioni utilizzate dal cliente oppure può essere garantito il loro utilizzo

attraverso l'accesso a una piattaforma *web cloud*. Tale categoria comprende anche l'aggiornamento e l'integrazione dei *software* con eventuali nuove funzionalità periodicamente introdotte da ALFA;

2. quelli riconducibili alla realizzazione e alla concessione in uso di implementazioni e personalizzazioni dei *software* sulla base delle specifiche richieste avanzate dal singolo cliente;

3. ricavi aggiuntivi riconducibili ad attività di assistenza e/o manutenzione.

La società istante fa presente di voler optare, a partire dal 1° gennaio 2017, per il regime agevolativo denominato “*Patent Box*” (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) con riguardo al reddito derivante dalla concessione in uso dei predetti *software* per i ricavi relativi ai precedenti punti *sub 1)* e *sub 2)*, al netto dei relativi costi diretti e indiretti.

Ai fini della citata agevolazione, l'interpellante precisa che i *software* realizzati, per i quali detiene la titolarità dei diritti esclusivi, rispondono ai requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.

Inoltre, specifica di aver svolto internamente fin dall'origine attività di ricerca e sviluppo, svolgendo attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione dei *software*. Tali attività hanno un diretto collegamento con lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento di valore dei *software* realizzati.

L'istante chiede se siano agevolabili i proventi di cui ai punti *sub 1)* e *sub 2)* derivanti dalla concessione in uso dei *software* realizzati e delle relative personalizzazioni con particolare riferimento al caso in cui l'utilizzo degli stessi venga garantito attraverso l'accesso a una piattaforma *web cloud*.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società interpellante precisa che tra le attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del *software* non rientrano quelle attività che configurano una forma puramente strumentale all'utilizzo del *software*, estranee al perimetro della sua tutela, quali il canone periodico per l'utilizzo di *software* applicativi in *cloud* ecc. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.

Con riferimento al “canone periodico per l'utilizzo di *software* applicativi in *cloud*”, l'istante nutre perplessità sul fatto che tale precisazione si riferisca:

- a) alle attività di ricerca e sviluppo eseguite, ovvero
- b) ai ricavi conseguiti (ed eventualmente agevolabili) dall'utilizzo del *software*.

Al riguardo, la società ritiene che, qualora l'amministrazione finanziaria intenda riferirsi alle attività di ricerca e sviluppo eseguite *sub a)*, non potranno essere agevolabili i redditi ritraibili dalla concessione in uso di *software* a supporto dei quali come attività di ricerca e sviluppo viene unicamente eseguita un'attività di collegamento telematico in *cloud*.

Viceversa, nel caso in cui l'Agenzia abbia voluto riferirsi ai ricavi conseguiti dall'utilizzo del *software sub b)*, ad avviso dell'interpellante, non risulterebbe di immediata comprensione se la preclusione dettata dalla richiamata risoluzione n. 28/E del 2017 si riferisca ai ricavi derivanti:

- i) dalla concessione in uso del *software* fornito tramite ingresso a una piattaforma *cloud*;
- ii) dai canoni percepiti per la fornitura del mero collegamento in *cloud* che nulla ha a che vedere con i canoni relativi alla concessione in uso del *software*.

Sul punto, l'istante esprime il parere che sia da escludere dal beneficio in argomento il mero canone periodico dovuto al collegamento informatico al *web*

*cloud* di cui all'ipotesi sub ii), servizio che può essere reso da una *software house*, ma non i canoni dovuti in relazione alla concessione in uso del *software*.

Infatti, il canone periodico per l'utilizzo del servizio *cloud* remunera la sola connessione tecnica del *software* al *cloud* ed è quindi estraneo al perimetro di tutela del *software* stesso. Diversamente, i canoni dovuti per la concessione in uso del *software*, indipendentemente dalla modalità attraverso cui esso viene utilizzato (*cd-rom*, chiavetta USB, *cloud*), rientrerebbero nel perimetro della tutela.

In sintesi, quindi, nel presupposto che con l'inciso "canone periodico per l'utilizzo di *software* applicativi in *cloud*" l'amministrazione finanziaria intenda riferirsi ai ricavi conseguiti dall'utilizzo del *software*, l'istante ritiene che i ricavi derivanti dalla concessione in uso del *software* il cui utilizzo avviene tramite una piattaforma *web cloud*, al netto dei relativi costi diretti e indiretti e ferme restando tutte le condizioni e i richiami legislativi individuati dalla citata risoluzione n. 28/E del 2017, siano da considerarsi agevolabili.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare si rappresenta che la presente risposta viene resa nel presupposto assunto acriticamente che l'istante sviluppi programmi per elaboratore originali quali risultato di creazione intellettuale e che lo stesso abbia diritto allo sfruttamento economico del citato *software* e svolga attività di ricerca e sviluppo.

Al riguardo, il decreto *Patent Box* dispone all'articolo 8, comma 1, che: "Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni di cui all'articolo 6, le seguenti attività: (i) la ricerca fondamentale (...); (ii) la ricerca applicata (...); (iii) il design (...); (iv) l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright (...)".

Nel caso di specie, la società istante chiede se siano agevolabili i proventi derivanti dalla concessione in uso del *software* realizzato internamente, individuati ai punti *sub a)* e *b)* dell'istanza, il cui utilizzo avviene tramite una piattaforma *web cloud*, in luogo dell'installazione fisica sulla singola postazione di lavoro del cliente.

Al riguardo, con la risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E, richiamata dall'istante, è stato chiarito che, in osservanza al principio OCSE del c.d. *nexus approach*: “Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni di cui all'art. 6 (...) l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright”. Tali attività si collocano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione qualora rappresentino un esercizio esclusivo di una “prerogativa autoriale”.

Nello stesso documento è stato, inoltre, precisato che tra queste attività con prerogativa autoriale non rientrano le attività di formazione del personale, il *basic help desk* di cd. “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l'utilizzo di *software* applicativi in *cloud* ecc. fornite dal proprietario del *software*.

Con riferimento al concetto di “prerogativa autoriale”, si ritiene che lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del *software* individuino attività con “prerogativa autoriale” quando contestualmente:

- a) possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto;
- b) accrescono il valore economico del *software*;
- c) sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile;
- d) siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel *software* stesso.

Non essendo presenti tali caratteristiche nel servizio di collegamento informatico al *web cloud*, si è dell'avviso che lo stesso non configuri un'attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del *software* con prerogativa

autoriale e, pertanto, debba essere considerato escluso dal perimetro del regime di favore della c.d. *Patent box*. Si evidenzia, inoltre, che il canone per l'utilizzo del servizio *cloud* remunera la sola connessione tecnica del software al *cloud*.

Ciò premesso, fermo restando che - in linea di principio - il reddito ritraibile dalla concessione in uso di un *software* fornito anche per il tramite di un servizio di collegamento informatico al *web cloud* è riconducibile al regime agevolativo c.d. *Patent Box*, si è dell'avviso che quest'ultimo servizio non è assimilabile a un'attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del *software* con prerogativa autoriale. Pertanto, il canone per l'utilizzo del servizio *cloud*:

- non rientra tra i ricavi agevolabili, qualora incluso nel canone di concessione del software;
- non rappresenta un'attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento nonché all'accrescimento del valore del *software* stesso.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

(firmato digitalmente)